

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamento fruttifero con registro fisso

di Alessandro Bonuzzi

Già da qualche anno le **verifiche** del Fisco si stanno focalizzando sui **finanziamenti** erogati dai soci in favore della società, al fine di scovare una qualche **irregolarità**, soprattutto con riguardo al comparto dell'**imposta di registro**.

È quello che è accaduto anche nel caso oggetto della **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 29383](#) depositata in data **13.11.2019**.

La controversia da cui è scaturita la pronuncia deriva da un accertamento operato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una Srl, rea di non aver assoggettato ad imposta di registro nella **misura proporzionale del 3%**, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa Parte Prima del **D.P.R. 131/1986**, due **delibere** dell'**assemblea dei soci** con le quali era stato approvato un **finanziamento fruttifero** di **soci soggetti Iva** e, successivamente, l'**integrazione** di tale prestito originario.

Preoccupa, e non poco, che sia la **CTP di Milano** che la **CTR della Lombardia** abbiano **ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria** e, quindi, l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**. Ciò in ragione del fatto che il finanziamento doveva configurarsi come **prestazione a contenuto patrimoniale**, con conseguente **esclusione** dalla **assoggettabilità all'Iva**, atteso che la disposizione che regola l'esenzione dall'imposta unionale, l'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), era da intendersi riferita solo alle **prestazioni inerenti al prestito**, ma **non** al **finanziamento** in senso stretto. Dunque, **non poteva** essere **invocato** il **principio di alternatività Iva-registro** stabilito dall'[articolo 40 D.P.R. 131/1986](#).

Fortunatamente la Corte di Cassazione ha **invertito** le sorti della causa, **accogliendo i motivi** del **contribuente** che, nel ricorso presentato, ha:

- dedotto la **violazione del principio di alternatività Iva-registro**, poiché l'operazione di finanziamento, generando **interessi**, rientrava a tutti gli effetti nel campo di applicazione dell'Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque doveva scontare l'**imposta di registro solo in caso d'uso** e comunque in misura fissa;
- sostenuto che il registro in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile al **verbale** di delibera societaria **non costituendo** questo un **documento negoziale**, né potendo avere esso ad oggetto **prestazioni patrimoniali**, siccome rappresentava cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci. Di talché, il **verbale non poteva essere ricondotto all'elenco contenuto nell'articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986**, bensì all'[articolo 9](#) della **Tabella** del decreto medesimo, secondo cui

per gli atti delle società diversi da quelli indicati nell'articolo 4 non vi è l'obbligo di registrazione.

A parere della Suprema Corte è oramai **pacifco** che un **finanziamento fruttifero** effettuato da parte di **soci soggetti passivi Iva** costituisce un'operazione **rientrante nel campo di applicazione dell'Iva**, ancorché **esente**.

Infatti, dal **combinato disposto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma 1, numero 1, e dall'articolo 13, D.P.R. 633/1972**, si evince che l'elemento giustificante il **presupposto oggettivo** dell'Iva è rappresentato dalla presenza di un **corrispettivo**, ossia degli **interessi** che maturano in favore dei soci e che la società deve corrispondere a questi.

Pertanto, nel caso in esame andava applicato il **principio di alternatività Iva-registro**, così che l'imposta d'atto era dovuta in **misura fissa**, e non proporzionale, nonché in **caso d'uso ex articolo 5 D.P.R 131/1986**.

Vale dunque il più volte affermato **principio** secondo cui “*In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'Iva, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli articoli 5, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'Iva (articolo 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633 del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo articolo 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti all'Iva, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro. Nel che è poi l'orientamento prevalente di questa corte*” (**Cassazione n. 24268/2015**).

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)